

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3435

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con relativo Scambio di Note, conclusa a l'Aja il 24 gennaio 1957

Presentato alla Presidenza il 7 gennaio 1958

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il 24 gennaio 1957 è stata conclusa a l'Aja tra l'Italia ed i Paesi Bassi una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa si propone, come altri accordi del genere, di evitare che un soggetto venga assoggettato due volte all'imposta per lo stesso reddito.

La Convenzione si compone di 26 articoli e di uno Scambio di lettere che vengono, qui di seguito, brevemente illustrati.

Art. I. — Stabilisce che le disposizioni della Convenzione si applicano alle imposte, maggiorazioni e addizionali dovute sia a favore dello Stato, sia degli enti locali, elen-

cando quali esse siano. Tale elencazione tuttavia non è tassativa, poiché è previsto che la Convenzione si applicherà anche ad ogni altra imposta ordinaria e straordinaria sul reddito e sul patrimonio che esiste o che sarà istituita.

Art. II. — Definisce taluni termini maggiormente ricorrenti nella Convenzione. Di particolare importanza la definizione del termine « stabile organizzazione » (lettera e). Per « stabile organizzazione » deve intendersi una succursale, un'officina od un'altra installazione permanente nella quale si eserciti in tutto o in parte l'attività dell'impresa.

Le agenzie sono considerate stabili organizzazioni quando l'agente è investito del potere generale di negoziare e concludere contratti per conto di una impresa ed esercita abitualmente questo potere, o quando l'agente esegue ordinariamente ordinazioni per conto di un'impresa per mezzo di uno *stock* di merci di cui egli dispone, o quando egli rappresenta esclusivamente una sola impresa. La semplice esistenza di un deposito di merci per facilitare le consegne e non per fini pubblicitari non costituisce, invece, una stabile organizzazione. Così un'impresa di uno dei due Stati non è considerata come avente una stabile organizzazione nell'altro Stato unicamente perché mantiene relazioni d'affari in quest'altro Stato per mezzo di un commissionario o mediatore che agisce abitualmente come tale nella condotta dei propri affari.

Né costituisce stabile organizzazione di una impresa nell'altro Stato l'esistenza, in quest'altro Stato, di una installazione permanente la cui attività si limita all'acquisto di prodotti o di merci destinati all'approvvigionamento dei propri stabilimenti di vendita o di trasformazione nel primo Stato. La disposizione stabilisce, inoltre, che le filiali di una società di uno dei due Stati aventi il domicilio fiscale nell'altro Stato non costituiscono una stabile organizzazione della società madre.

Art. III. — Stabilisce che i redditi dei beni immobili sono tassabili nello Stato ove detti beni sono situati.

Fra i redditi anzidetti vanno compresi anche i canoni (*redevances, royalties*) versati in corrispettivo del diritto allo sfruttamento di miniere o cave o per ogni altra estrazione di prodotti naturali.

Art. IV. — Questo articolo si riferisce ai redditi delle imprese industriali e commerciali. Esso stabilisce il principio (paragrafo 1) che i redditi ricavati dall'impresa di uno Stato nel territorio dell'altro Stato sono tassabili in quest'altro Stato soltanto se l'impresa vi svolge la sua attività a mezzo di una organizzazione stabile. In questo caso l'imposta è dovuta sul reddito attribuibile a detta organizzazione stabile.

Nei paragrafi successivi sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione del reddito da attribuire all'organizzazione stabile.

Art. V. — Stabilisce il principio che i profitti sottratti a tassazione in uno Stato, attraverso accordi tra imprese collegate dei due Stati o tra imprese dei due Stati alla cui

gestione o al cui capitale partecipano le stesse persone, vanno tassati nello Stato in cui si trova l'impresa che ha effettivamente ricavato i profitti, a nulla influendo che i medesimi figurino, in maniera più o meno palese, come profitti dell'impresa dell'altro Stato. In pratica la dissimulazione dei profitti può avvenire in vari modi e precisamente: mediante fatturazione di merci, prodotti o servizi a prezzi più alti o più bassi di quelli correnti mediante il caricamento di eccessive spese mediante la creazione di poste attive o passive fittizie, ecc.

Art. VI. — Regola la materia dei redditi derivanti dalla gestione di navi o di aereo navi. In forza di questa disposizione viene stabilito che detti redditi sono tassabili nello Stato nel cui territorio si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima od aerea a condizione che le navi o le aeronavi battano bandiera o posseggano la nazionalità di detto Stato. Ciò comporta l'impegno a non procedere alla tassazione dei redditi che le compagnie di navigazione marittima ed aerea possono ricavare dal traffico nei porti ed aeroporti di uno dei due Stati contraenti quando dette imprese — come accennato — abbiano la sede centrale effettiva nell'altro Stato e le navi e le aeronavi battano bandiera o abbiano la nazionalità dello Stato medesimo. Il prelievo del tributo da parte di un solo Stato, sancito da questo articolo, si giustifica con le caratteristiche tutte speciali delle attività considerate.

La regola costituisce una deroga al principio stabilito nel precedente articolo IV poiché la tassazione in un solo Stato (quello in cui si trova la sede centrale effettiva) si fa anche quando le imprese summenzionate dispongono nell'altro Stato di una organizzazione stabile.

Art. VII. — Disciplina in via generale la tassazione dei dividendi: questione questa particolarmente dibattuta nel corso delle trattative, poiché secondo la legge italiana dividendi corrisposti da una società italiana a persone fisiche o giuridiche residenti all'estero non sono assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile, né ad alcuna altra imposta reale, ma scontano l'imposta complementare soltanto quando siano corrisposti a persone fisiche. Esso mira ad attenuare la disparità di trattamento che verrebbe a crearsi nei due Paesi contraenti per effetto dei diversi sistemi di tassazione.

Così, mentre nel paragrafo 1 è stato fissato il criterio generale che i dividendi corrisposti da una società che abbia il domicilio fiscale

in uno dei due Stati ad una persona (fisica o giuridica) che abbia il domicilio fiscale nell'altro Stato, sono tassabili nel primo Stato, nel successivo paragrafo 2, primo alinea, tale criterio subisce una limitazione. Dopo aver accennato al sistema di tassazione vigente in Italia, viene stabilito, infatti, che i dividendi corrisposti da una società avente il domicilio fiscale nei Paesi Bassi ad una persona (fisica o giuridica) avente il domicilio fiscale in Italia sono tassabili nei Paesi Bassi soltanto se costituiscono per questa persona redditi di una stabile organizzazione della sua impresa nei Paesi Bassi.

Nel successivo alinea viene precisato che nel caso in cui l'Italia apporti alla sua legislazione fiscale modifiche che comportino l'applicazione di una imposta sui dividendi corrisposti da una società italiana ad una società con domicilio fiscale all'estero, i Paesi Bassi manterranno il trattamento previsto nell'alinea precedente e l'Italia rinuncerà alla tassazione dei dividendi corrisposti a società con domicilio fiscale nei Paesi Bassi quando detta società sia effettivamente e direttamente proprietaria di almeno il 75 per cento del capitale effettivamente versato della società italiana, con eccezione per i dividendi che costituiscono per la società olandese redditi di una stabile organizzazione della sua impresa in Italia.

Art. VIII. — Disciplina la tassazione degli interessi, stabilendo che gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra forma di prestito, dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altro credito sono tassabili nello Stato in cui il debitore di detti interessi e redditi ha il domicilio fiscale. Tuttavia se il debitore possiede nei due Stati organizzazioni stabili ai sensi del precedente articolo IV, e se una di queste organizzazioni contragga, nel quadro della propria attività, un debito o riceva un deposito, l'imposta è dovuta nello Stato nel cui territorio situata questa stabile organizzazione.

Art. IX. — Regola la tassazione dei diritti di autore, dei canoni ricavati dalla concessione dell'uso di brevetti, disegni o modelli, marchi di fabbrica, ecc. nonché per il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per il diritto di cazione di pellicole cinematografiche.

La regola comporta che i canoni e gli altri proventi riscossi come corrispettivo della concessione dell'uso dei beni di cui sopra sono tassabili nello Stato in cui il debitore dei detti canoni e proventi ha il domicilio fiscale soltanto quando i redditi summen-

zionati costituiscono per il beneficiario redditi di una organizzazione stabile della sua impresa nel detto Stato.

L'articolo stabilisce, peraltro, che la regola citata non è applicabile nel caso e nella misura in cui i canoni eccedano il valore intrinseco e normale dei diritti per i quali sono corrisposti.

Art. X. — Disciplina la tassazione dei redditi delle libere professioni. Esso stabilisce che i redditi realizzati dall'esercizio di una libera professione nell'altro Stato sono quivi tassabili soltanto nel caso che detta professione vi viene esercitata per mezzo di una organizzazione stabile ivi situata. La norma ha lo scopo di impedire che da parte di uno dei due Stati venga tassato il prodotto di una attività professionale solo occasionalmente o saltuariamente esplicata nel suo territorio.

Art. XI. — Regola la tassazione delle remunerazioni del lavoro dipendente, nonché delle remunerazioni dei servizi personali diverse dalle remunerazioni derivanti dall'esercizio delle libere professioni, fissando il principio; salvo le contrarie disposizioni contenute nei successivi articoli XII, XIII, XIV, XV e XVI, che il diritto all'imposizione spetta allo Stato ove viene esercitata l'attività.

Art. XII. — Porta una deroga al principio sancito nel precedente articolo. Si è stabilito cioè che le remunerazioni indicate nell'articolo medesimo percepite in dipendenza dell'attività svolta in uno dei due Stati da una persona avente il domicilio fiscale nell'altro Stato, non sono tassabili nel primo Stato se si verificano le seguenti condizioni:

1°) che detta persona soggiorni a titolo temporaneo in questo Stato per un periodo o per periodi che non superino nel complesso una durata di novanta giorni nel corso dell'esercizio fiscale;

2°) che le remunerazioni le vengano corrisposte nella qualità di dipendente di una persona che abbia il domicilio fiscale nell'altro Stato o in virtù di un contratto stipulato con una tale persona e questa persona sopporta il peso effettivo delle remunerazioni;

3°) che le dette remunerazioni non abbiano gravato come tali il reddito tassabile nel primo Stato di una organizzazione stabile del suo datore di lavoro.

Art. XIII. — Questo articolo ha riguardo al caso particolare del personale navigante. Esso stabilisce che le remunerazioni dei servizi resi a bordo di navi e di aeronavi sono

tassabili nello Stato ove si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima od aerea.

Art. XIV. — Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe, nonché le pensioni e le rendite corrisposti da uno degli Stati contraenti, da una sua suddivisione politica o da enti ed istituti pubblici di detto Stato a persone che abbiano il domicilio fiscale nell'altro Stato sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova l'ente debitore. Una eccezione a questo principio si fa quando le somme anzidette siano corrisposte a cittadini dell'altro Stato contraente. In tale caso lo Stato di cui il percipiente è cittadino ed in cui il percipiente medesimo esplica la propria attività a favore dell'altro Stato, conserva il diritto alla tassazione al fine di evitare che detto cittadino per il solo fatto di svolgere la sua attività a favore dell'altro Stato contraente o di suddivisioni politiche, enti ed istituti di questo Stato, sia assoggettato ad un trattamento tributario diverso da quello degli altri suoi concittadini.

Il secondo alinea pone una eccezione a tale regola stabilendo che la medesima non trova applicazione quando le remunerazioni, pensioni, ecc. riguardano prestazioni rese in dipendenza di transazioni industriali e commerciali effettuate da uno dei due Stati nell'altro Stato.

Il paragrafo secondo stabilisce, poi, che le pensioni e le rendite private, la cui fonte si trova in uno dei due Stati e che sono corrisposte a persone fisiche che abbiano il domicilio fiscale nell'altro Stato sono tassabili in quest'altro Stato. I paragrafi 3 e 4 definiscono i termini « pensioni » e « rendite ».

Art. XV. — Disciplina il trattamento delle remunerazioni corrisposte agli amministratori, ai membri dei consigli di amministrazione o dei collegi sindacali di società o a persone che esercitano funzioni analoghe presso società stabilendo che sono tassabili nello Stato ove la società che effettua i pagamenti ha il suo domicilio fiscale. Viene precisato, però, che nelle remunerazioni summenzionate non vanno comprese le remunerazioni corrisposte agli amministratori in dipendenza di un contratto di lavoro con la società.

Art. XVI. — L'articolo ha lo scopo di favorire lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, agevolando dal punto di vista tributario il soggiorno temporaneo di professori e di altri membri del personale insegnante di uno degli Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato a scopo di insegnamento nelle università, collegi, scuole o in

qualsunque altro luogo d'insegnamento. Il reddito che detti professori ricavano quale compenso corrisposto dallo Stato di provenienza o da una persona ivi domiciliata in relazione al loro insegnamento, non è assoggettabile ad imposta nello Stato in cui gli stessi soggiornano, se la loro residenza quivi non ecceda il periodo di due anni.

Art. XVII. — Gli studenti e gli apprendisti aventi il domicilio fiscale in uno dei due Stati contraenti che si rechino temporaneamente nell'altro Stato al solo scopo di compiere studi o di acquisirvi cognizioni in campo professionale o tecnico, sono esenti da imposta in tale altro Stato sui sussidi che ricevono dall'estero per il loro mantenimento e per i loro studi. La disposizione ha lo scopo di favorire il soggiorno di cittadini di uno dei due Stati nel territorio dell'altro Stato a scopo di studio o di perfezionamento professionale o tecnico.

Art. XVIII. — Riguarda l'imposizione sul patrimonio. Attualmente non esiste nell'ordinamento tributario italiano una imposta del genere. Comunque, la formulazione dell'articolo stesso è tale da garantire gli interessi dell'Erario e dei contribuenti nel caso che una imposta sul patrimonio venga ripristinata in futuro.

Art. XIX. — In deroga ad ogni altra disposizione della Convenzione, stabilisce che ciascuno dei due Stati contraenti, ai fini dell'applicazione delle imposte a carattere personale, potrà comprendere nella base imponibile di queste imposte ogni categoria di reddito tassabile secondo la propria legislazione interna. Tuttavia, dall'imposta così determinata ciascuno Stato dovrà, salvo qualche eccezione, dedurre la quota di questa imposta corrispondente al rapporto fra i cespiti tassabili nell'altro Stato a norma della Convenzione e l'insieme dei redditi.

Il medesimo principio è applicabile anche alle imposte sul patrimonio.

Art. XX. — Stabilisce la procedura da seguire al fine di evitare qualsiasi doppia imposizione che possa verificarsi in contrast con le norme della Convenzione.

Art. XXI. — Contiene una norma di carattere generale, stabilendo, ai fini delle imposte menzionate nell'articolo primo della Convenzione, che i cittadini (persone fisiche e giuridiche) e le imprese di uno dei due Stati contraenti tassabili nell'altro Stato non possono essere assoggettati ad un trattamento tributario più gravoso o diverso di quello fatto ai cittadini e alle imprese dell'altro Stato.

Articoli XXII, XXIII e XXIV. — Il primo di questi articoli stabilisce che le disposizioni della Convenzione non saranno interpretate in maniera da apportare una restrizione qualunque alle esenzioni, riduzioni, deduzioni, ecc. previste dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti ai fini del calcolo delle imposte percepite da questo Stato.

I successivi due articoli stabiliscono che le competenti autorità dei due Stati contraenti possono emanare regolamenti per l'esecuzione della Convenzione e che le stesse possono intendersi per eliminare le doppie imposizioni non previste dalla Convenzione stessa o per eventuali difficoltà che dovessero sorgere in sede di applicazione o di interpretazione delle disposizioni in essa previste.

Articoli XXV e XXVI. — Stabiliscono le modalità per la ratifica della Convenzione, la data della sua entrata in vigore, la decorrenza per la applicazione delle norme in essa contenute e la durata.

Lettere addizionali. — Nelle lettere addizionali alla Convenzione è previsto che la Convenzione medesima può essere applicata — mediante scambio di note — sia interamente, sia con modifiche, ad ogni parte del Regno dei Paesi Bassi situata fuori dall'Europa (Surinam, Antille olandesi e Nuova Guinea olandese), qualora in queste parti siano percepite imposte analoghe nella sostanza alle imposte previste nella Convenzione, a condizione che una tale parte del Regno dei Paesi Bassi lo desideri e che la Repubblica italiana vi acconsenta.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con relativo Scambio di Note, conclusa a l'Aja il 24 gennaio 1957.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed allo Scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo XXV della Convenzione stessa.

CONVENZIONE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DEI PAESI BASSI, ALLO SCOPO DI EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno nominato a questo scopo i loro plenipotenziari, e cioè:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

GIORGIO BENZONI, *Ambasciatore d'Italia*,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

J. M. A. H. LUNS, *Ministro degli Affari Esteri*,

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

ARTICOLO I.

§ 1. — Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle imposte seguenti in principale, maggiorazioni e addizionali, a favore dello Stato, delle province, dei comuni o di altre istituzioni pubbliche:

A) *Per i Paesi Bassi:*

- 1°) la contribuzione fondiaria (sul reddito dei fabbricati e dei terreni) (de grondbelasting (van de opbrengst van gebouwde en ongebouwde eigendommen);
- 2°) l'imposta sui salari (de loonbelasting);
- 3°) l'imposta sui commissari (de commissarissenbelasting);
- 4°) l'imposta sui dividendi (de dividendbelasting);
- 5°) l'imposta sul reddito delle società (de vennootschapsbelasting);
- 6°) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (de inkomstenbelasting van natuurlijke personen);
- 7°) l'imposta sul patrimonio (de vermogensbelasting).

B) *Per l'Italia:*

- 1°) l'imposta sui redditi dei terreni;
- 2°) l'imposta sui redditi dei fabbricati;
- 3°) l'imposta sulla ricchezza mobile:
 - a) categ. A: redditi di capitale;
 - b) categ. B: redditi di capitale e lavoro;
 - c) categ. C/1: redditi di lavoro indipendente;
 - d) categ. C/2: redditi di lavoro dipendente;
 - e) redditi agrari;
- 4°) l'imposta complementare progressiva sul reddito globale.

§ 2. — Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno a ogni altra imposta, ordinaria e straordinaria, sul reddito e sul patrimonio, che esiste o che sarà istituita nell'uno o nell'altro dei due Stati.

§ 3. — Se modificazioni sensibili saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro dei due Stati, le autorità competenti dei detti Stati si consulteranno.

ARTICOLO II.

§ 1. — Per l'applicazione della presente Convenzione:

a) Il termine « Paesi Bassi » designa soltanto la parte del Regno dei Paesi Bassi situata in Europa.

b) Il termine « Italia » designa soltanto il territorio della Repubblica italiana in Europa

c) Il termine « persona » designa:

1°) ogni persona fisica;

2°) ogni persona giuridica;

3°) ogni raggruppamento di persone fisiche che non abbia la personalità giuridica

d) I termini « persona avente il domicilio fiscale nei Paesi Bassi » e « persona avente il domicilio fiscale in Italia » designano: quanto alle persone fisiche, ogni persona fisica, che per l'applicazione dell'imposta olandese, ha il domicilio fiscale nei Paesi Bassi e ogni persona fisica che, per l'applicazione della imposta italiana, ha il domicilio fiscale in Italia; quanto alle altre persone, ogni persona la cui sede sociale, nel senso del centro di direzione effettiva, si trova nei Paesi Bassi o in Italia.

Se una persona fisica può essere considerata come avente il domicilio fiscale nei due Stati essa sarà considerata, ai sensi della presente Convenzione, come avente il domicilio fiscale nello Stato nei cui rapporti le circostanze concernenti la sua situazione personale ed economica sono più importanti. Quando non è possibile determinare il domicilio fiscale in base a questa regola la persona fisica sarà considerata come avente il domicilio fiscale nello Stato di cui essa ha la cittadinanza. Nel caso che essa abbia la cittadinanza dei due Stati o non abbia la cittadinanza di nessuno dei due Stati, le autorità competenti decideranno di volta in volta, di comune accordo

e) Il termine « stabile organizzazione » designa una succursale, un'officina od un'altra installazione permanente, nella quale si esercita, in tutto o in parte, l'attività della impresa. Nel caso che non esista una installazione permanente in uno dei due Stati, l'esecuzione di lavoro in questo Stato sarà considerata come stabile organizzazione allorché vi sia in questo Stato una direzione effettiva di tali lavori. Sono, in particolare, considerate come stabili organizzazioni le agenzie, quando l'agente è investito del potere generale di negoziare e concludere contratti per conto di una impresa ed esercita abitualmente questo potere, o quando l'agente esegue ordinariamente per conto di un'impresa a mezzo di uno stock di merci di cui egli dispone, quando egli rappresenti esclusivamente una sola impresa. La semplice esistenza di un deposito di merci per facilitare le consegne e non per fini pubblicitari non costituisce una stabile organizzazione. Un'impresa di uno dei due Stati non è considerata come avente una stabile organizzazione nell'altro Stato unicamente perché mantiene relazioni di affari in quest'altro Stato per mezzo di un commissario o mediatore che agisce abitualmente come tale nella condotta dei propri affari. Il fatto che un'impresa di uno dei due Stati abbia nell'altro Stato una installazione permanente, la cui attività si limita all'acquisto di prodotti o di merci destinati all'approvvigionamento dei propri stabilimenti di vendita o di trasformazione nel primo Stato, non basta di per sé, a far considerare questa installazione come una stabile organizzazione dell'impresa. Il fatto che una società avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati abbia una filiale con domicilio fiscale nell'altro Stato o, non avendo il domicilio fiscale in questo Stato, vi eserciti un'attività commerciale, industriale o di ogni altra natura analoga, non basta di per sé, a far assimilare questa filiale ad una stabile organizzazione della società madre.

f) Il termine « autorità competente » designa, per quanto riguarda i Paesi Bassi, il Ministro delle finanze o il Direttore Generale degli affari fiscali, debitamente autorizzato, e per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle finanze.

§ 2. — Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte dell'uno o dell'altro dei due Stati, ogni espressione non definita nella presente Convenzione, a meno che il contesto non esiga un'interpretazione differente, ha il significato che le è attribuito nella legislazione dello Stato interessato, relativamente alle imposte considerate nella presente Convenzione.

ARTICOLO III.

I redditi dei beni immobili sono tassabili nello Stato in cui i beni stessi sono situati. Per l'applicazione della disposizione del presente articolo, i redditi dei beni immobili comprendono i canoni (redevances-royalties) versati in corrispettivo del diritto allo sfruttamento di miniere o cave o per ogni altra estrazione di prodotti naturali.

ARTICOLO IV

§ 1. — I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati dall'esercizio di una attività industriale, agricola, mineraria, commerciale, o di ogni altra natura analoga, non sono tassabili nell'altro Stato, a meno che essa non eserciti la sua attività in quest'altro Stato per mezzo di una organizzazione stabile ivi situata. In tal caso quest'altro Stato non può prelevare l'imposta che sui benefici attribuibili alla detta organizzazione stabile.

§ 2. — L'ammontare dei benefici menzionati al § 1 del presente articolo viene determinato dall'ammontare dei benefici che la organizzazione stabile avrebbe prodotto se fosse stata una impresa indipendente esercitante le stesse attività o attività similari, nelle stesse condizioni similari, e operante come un qualunque terzo con l'impresa di cui essa è una stabile organizzazione.

§ 3. — Per determinare i benefici menzionati al § 2 del presente articolo, le operazioni di semplice acquisto di prodotti o di merci nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione non sono considerate come produttive di benefici, quando l'acquisto è destinato all'approvvigionamento degli stabilimenti di vendita o di trasformazione dell'impresa nell'altro Stato.

§ 4. — Le autorità competenti di due Stati potranno, di comune accordo, fissare delle norme per la ripartizione dei benefici sopra indicati.

ARTICOLO V.

Se:

a) una impresa di uno dei due Stati partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, alla gestione o al capitale di una impresa dell'altro Stato, o se

b) le stesse persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione alla gestione o al capitale di una impresa in uno dei due Stati e di una impresa nell'altro Stato e se, nell'uno o nell'altro caso, le condizioni stabilite o imposte nelle relazioni commerciali o finanziarie delle diverse imprese sono differenti da quelle che esisterebbero fra imprese indipendenti, i benefici che una delle imprese avrebbe normalmente ricavati, e che a causa di queste condizioni non sono stati così ricavati, saranno considerati redditi di questa impresa e tassati in conseguenza.

ARTICOLO VI.

In deroga alle disposizioni dell'articolo IV della presente Convenzione, i benefici derivanti dall'esercizio di navi o di aeronavi sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea, a condizione che le navi o le aeronavi battano bandiera o posseggano la nazionalità del detto Stato.

ARTICOLO VII.

§ 1. — I dividendi corrisposti da una società, che abbia il domicilio fiscale in uno dei due Stati ad una persona che abbia il domicilio fiscale nell'altro Stato, sono tassabili nel primo Stato.

§ 2. — Poiché alla data della firma della presente Convenzione i dividendi corrisposti da una società avente il domicilio fiscale in Italia non sono assoggettabili ad imposta distinta dall'imposta prelevata sul reddito della detta società, i dividendi corrisposti da una società avente il domicilio fiscale nei Paesi Bassi ad una persona avente il domicilio fiscale in Italia sono tassabili nei Paesi Bassi soltanto se costituiscono per questa persona redditi di una stabile organizzazione della sua impresa nei Paesi Bassi.

Nel caso in cui l'Italia apporti alla sua legislazione fiscale modifiche che comportino l'applicazione di una imposta sui dividendi corrisposti da una società avente il domicilio fiscale in Italia ad una società avente il domicilio fiscale all'estero, i Paesi Bassi manterranno il trattamento previsto nell'alinea precedente, e l'Italia non tasserà i dividendi corrisposti ad una società avente il domicilio fiscale nei Paesi Bassi se la detta società sia effettivamente e direttamente proprietaria di almeno il 75 per cento del capitale, effettivamente versato, della s

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cietà avente il domicilio fiscale in Italia, fatta eccezione per i dividendi che costituiscono per la prima società redditi di una stabile organizzazione in Italia della sua impresa.

§ 3. — Per l'applicazione del presente articolo, l'espressione « dividendi » designa i dividendi ed altri redditi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, delle obbligazioni partecipanti ai benefici e delle altre quote sociali analoghe, nonché delle quote sociali di società a responsabilità limitata

ARTICOLO VIII.

§ 1. — Gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra forma di prestito, dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altro credito sono tassabili nello Stato in cui il debitore ha il domicilio fiscale.

§ 2. — Se il debitore possiede nei due Stati stabili organizzazioni ai sensi dell'articolo IV della presente Convenzione e se una di queste organizzazioni, nel quadro della propria attività contragga un debito o riceva un deposito, l'imposta è percepita dallo Stato sul territorio del quale è situata questa organizzazione.

ARTICOLO IX.

§ 1. — I canoni (redevances-royalties) ed altri proventi ricavati in uno dei due Stati da una persona avente il domicilio fiscale nell'altro Stato a titolo di diritti di autore o in corrispettivo della concessione dell'uso di brevetti, disegni o modelli, processi o formule di carattere segreto, marchi di fabbrica o di commercio o di ogni altro diritto analogo (diversi da quelli previsti all'articolo III della presente Convenzione) nonché per il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per il diritto di locazione di pellicole cinematografiche, sono tassabili nello Stato in cui il debitore ha il domicilio fiscale soltanto nel caso che detti redditi costituiscano, per l'avente diritto, redditi di una organizzazione stabile della sua impresa nel detto Stato.

§ 2. — Nella eventualità e nella misura in cui i canoni (redevances-royalties) ed altri proventi eccedano il valore intrinseco e normale dei diritti per i quali sono corrisposti, la norma del § 1 del presente articolo non è applicabile.

§ 3. — I principî dei §§ 1 e 2 del presente articolo si applicano ugualmente ai profitti dell'alienazione dei diritti medesimi.

ARTICOLO X

§ 1. — I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati nell'esercizio di una professione liberale non sono tassabili nell'altro Stato, a meno che essa non eserciti la sua professione in questo Stato per mezzo di una organizzazione stabile ivi situata. In tal caso, quest'altro Stato non può prelevare l'imposta che sui benefici attribuibili alla detta organizzazione stabile.

§ 2. — Le autorità competenti dei due Stati potranno, di comune accordo, fissare delle norme per la ripartizione dei benefici sopra indicati.

ARTICOLO XI

Le remunerazioni del lavoro dei prestatori d'opera, nonché le remunerazioni dei servizi personali al di fuori dell'esercizio di una professione liberale, sono tassabili nello Stato sul cui territorio l'attività è esercitata, salvo le contrarie disposizioni contenute negli articoli dal XII al XVI incluso.

ARTICOLO XII.

In deroga alle disposizioni dell'articolo XI della presente Convenzione, le remunerazioni del lavoro dei prestatori d'opera, nonché le remunerazioni dei servizi personali al di fuori dell'esercizio di una professione liberale, compiuti o resi in uno dei due Stati da una persona avente il domicilio fiscale nell'altro Stato, non sono tassabili nel primo Stato, se:

1°) la detta persona soggiorna a titolo temporaneo in questo Stato per un periodo o per periodi che non superino una durata totale di novanta giorni nel corso dell'esercizio fiscale,

2º) le remunerazioni le sono corrisposte per un lavoro compiuto o per servizi personali resi in qualità di dipendente di una persona che abbia il domicilio fiscale nell'altro Stato, o in virtù di un contratto stipulato con una tale persona e questa persona sopporta il peso effettivo delle remunerazioni,

3º) le dette remunerazioni non abbiano gravato come tali il reddito tassabile nel primo Stato di una organizzazione stabile del suo datore di lavoro.

ARTICOLO XIII.

Le remunerazioni dei servizi personali resi sulle navi o sulle aeronavi sono tassabili nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea.

ARTICOLO XIV

§ 1. — Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe, nonché le pensioni e le rendite, corrisposti, sia da uno dei due Stati o da una sua suddivisione politica, sia da enti o da istituti pubblici del detto Stato, a persone fisiche che abbiano il domicilio fiscale nell'altro Stato e non siano cittadini del detto altro Stato, non sono tassabili in quest'ultimo Stato.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle remunerazioni, pensioni e rendite relative ai servizi resi in rapporto a transazioni industriali e commerciali effettuate da uno dei due Stati nell'altro Stato.

§ 2. — Le pensioni e le rendite private, la cui fonte si trova in uno dei due Stati e che sono corrisposte a persone fisiche che abbiano il domicilio fiscale nell'altro Stato, non sono tassabili nel primo Stato.

§ 3. — Nel presente articolo, il termine « pensione » designa i versamenti periodici effettuati in conseguenza di servizi resi, di danni alla persona subiti, di vecchiaia, infermità o invalidità.

§ 4. — Nel presente articolo, il termine « rendita » designa una somma fissa pagabile periodicamente a date stabilite, durante la vita o per un numero fisso di anni, in virtù di un obbligo di effettuare dei versamenti in contropartita di una somma adeguata integralmente versata in denaro o in valori equivalenti.

ARTICOLO XV

§ 1. — Le remunerazioni corrisposte ad un amministratore, a membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società che abbia il domicilio fiscale in uno dei due Stati o ad una persona che eserciti funzioni analoghe presso una tale società, sono tassabili nel detto Stato.

§ 2. — Per l'applicazione del § 1 del presente articolo il termine « remunerazioni » non comprende le remunerazioni corrisposte ad un amministratore in relazione ad un contratto di lavoro con la società.

ARTICOLO XVI.

I professori ed altri membri del personale insegnante, che abbiano il domicilio fiscale in uno dei due Stati e si rechino temporaneamente nell'altro Stato allo scopo di insegnarvi, per un periodo non superiore a due anni, in una università, un collegio, una scuola o in qualunque altro luogo di insegnamento situato in quest'ultimo Stato, sono esonerati nello Stato stesso dall'imposta relativa alle remunerazioni che essi ricevono dal primo Stato o da una persona che ivi abbia il domicilio fiscale, in relazione al loro insegnamento per il detto periodo

ARTICOLO XVII.

Gli studenti e gli apprendisti, che abbiano il domicilio fiscale in uno dei due Stati e si rechino temporaneamente nell'altro Stato allo scopo esclusivamente di farvi i loro studi o di acquistarsi una formazione professionale o tecnica, non sono sottoposti ad alcuna tassazione in quest'ultimo Stato sui sussidi che ricevono dall'estero per il loro mantenimento e per i loro studi.

ARTICOLO XVIII.

Con riguardo all'imposta sul patrimonio prevista all'articolo I, § 1, lettera A, 7°), ed eventualmente a tutte le altre imposte analoghe alle quali la presente Convenzione sarà applicabile conformemente all'articolo I, § 2:

1°) i beni immobili menzionati all'articolo III. sono tassabili soltanto nello Stato in cui questi beni sono situati;

2°) gli altri beni investiti in una organizzazione stabile o in una delle imprese considerate all'articolo VI sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova la detta stabile organizzazione o, dandosi il caso, in quello in cui sono tassabili i benefici di una tale impresa;

3°) i beni mobili, che, per loro natura, non producono generalmente reddito, sono tassabili soltanto nello Stato in cui il proprietario o l'usufruttuario ha il domicilio fiscale; tuttavia il mobilio è tassabile soltanto nello Stato in cui si trova l'abitazione al cui arredamento esso serve;

4°) le azioni, le azioni di godimento, i buoni di godimento ed ogni altra quota sociale analoga, nonché le obbligazioni pubbliche e private ed ogni altra forma di credito sono tassabili nello Stato in cui il proprietario o l'usufruttuario ha il domicilio fiscale. Tuttavia i crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti da ipoteca sono tassabili nello Stato in cui i beni immobili sono situati;

5°) i cespiti patrimoniali non considerati ai numeri da 1 a 4 sopra indicati sono tassabili soltanto nello Stato in cui il proprietario o l'usufruttuario ha il domicilio fiscale.

ARTICOLO XIX.

§ 1. — Nonostante ogni altra disposizioni della presente Convenzione:

A) I Paesi Bassi nel determinare l'imposta sul reddito delle persone aventi il domicilio fiscale nei Paesi Bassi, potranno comprendere nella base di questa imposta ogni categoria di redditi tassabili in virtù della legislazione fiscale olandese. Tuttavia, i Paesi Bassi dedurranno dall'imposta così calcolata la quota di questa imposta che corrisponde al rapporto fra i cespiti di reddito tassabili in Italia, conformemente agli articoli III, IV, V, VII, § 2, secondo alinea, VIII, § 2, IX, § 1, X, XI, XIV, XV e XVI della presente Convenzione, e l'insieme dei redditi.

B) L'Italia, nel determinare l'imposta complementare sull'insieme dei redditi delle persone fisiche aventi il domicilio fiscale in Italia, potrà comprendere nella base di questa imposta ogni categoria di redditi tassabili in virtù della legislazione fiscale italiana. Tuttavia, l'Italia dedurrà dalla imposta così calcolata la quota di questa imposta che corrisponde al rapporto fra i cespiti di reddito tassabili nei Paesi Bassi, conformemente agli articoli III, IV, V, VII, § 2, secondo alinea, VIII, § 2, IX, § 1, X, XI, XIV, XV e XVI della presente Convenzione, e l'insieme dei redditi.

§ 2. — Le disposizioni del § 1 del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, alle imposte sul patrimonio, restando inteso che la deduzione ivi menzionata sarà calcolata in base al rapporto fra i cespiti patrimoniali tassabili, in virtù dell'articolo XVIII della presente Convenzione, nello Stato diverso da quello del domicilio fiscale del proprietario o dell'usufruttuario e l'insieme dei cespiti tassabili.

ARTICOLO XX.

Il contribuente il quale dimostri che i provvedimenti delle autorità fiscali dei due Stati gli fanno subire una doppia imposizione, contraria alle disposizioni della presente Convenzione ha il diritto di presentare un reclamo allo Stato di cui è cittadino, o, se non è cittadino di nessuno dei due Stati, allo Stato nel quale ha il domicilio fiscale. Se il reclamo è riconosciuto fondato, l'autorità competente di questo Stato cercherà di intendersi con l'autorità competente dell'altro Stato allo scopo di evitare in maniera equa la doppia imposizione.

ARTICOLO XXI.

I cittadini di uno dei due Stati non saranno assoggettati nell'altro Stato ad alcuna delle imposte menzionate all'articolo primo della presente Convenzione, né ad alcuna condizione concernente la loro applicazione, più elevate o più onerose delle imposte o delle condizioni

alle quali sono o potranno essere assoggettati i cittadini di quest'ultimo Stato, che si trovano nella stessa situazione. La stessa regola si applica alle imprese per quanto riguarda i benefici o il patrimonio attribuibili alle organizzazioni stabili che esse posseggono nell'altro Stato

Nel presente articolo il termine « cittadino » designa:

- a) per quanto concerne i Paesi Bassi:
 - 1°) ogni olandese, dovunque abbia il domicilio fiscale;
 - 2°) ogni suddito olandese che abbia il domicilio fiscale nei Paesi Bassi;
 - 3°) ogni persona considerata nell'articolo II, § 1, lettera c, 2°) e 3°), che sia stata costituita secondo il diritto olandese,
- b) per quanto concerne l'Italia:
 - ogni cittadino italiano, dovunque abbia il domicilio fiscale, e ogni persona considerata nell'articolo II, § 1, lettera c, 2°) e 3°), che sia stata costituita secondo il diritto italiano.

ARTICOLO XXII

Le disposizioni della presente Convenzione non saranno interpretate in maniera da apportare una restrizione qualunque alle esenzioni, riduzioni, deduzioni o altre forme di esoneri previsti dalla legislazione di uno dei due Stati nel calcolo dell'ammontare delle imposte percepite da questo Stato.

ARTICOLO XXIII

L'autorità competente di ciascuno dei due Stati può emanare i regolamenti necessari per l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione

ARTICOLO XXIV.

Le autorità competenti dei due Stati possono intendersi per eliminare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio non previste dalla presente Convenzione, nonché nel caso in cui l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione desse luogo a difficoltà o a dubbi.

ARTICOLO XXV

§ 1. — La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma al più presto possibile.

§ 2. — Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica restando inteso che sarà applicata:

- a) alle imposte percepite per via di ritenuta alla fonte sui redditi pagabili dal 1° gennaio 1954;
- b) alle altre imposte applicate per l'anno 1954

ARTICOLO XXVI.

La presente Convenzione resterà in vigore per una durata indeterminata, ma ciascuna delle Alte Parti contraenti ha la facoltà di far pervenire all'altra Alta Parte contraente, per via diplomatica, prima del 30 giugno di ogni anno, ma non prima dell'anno 1958, un avviso scritto di denuncia; in questo caso, la presente Convenzione cesserà di avere effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data dell'avviso di denuncia, restando inteso che i suoi effetti saranno limitati:

- a) alle imposte percepite per via di ritenuta alla fonte sui redditi pagabili dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello nel quale la denuncia è fatta;
- b) alle altre imposte applicate per l'anno nel quale la denuncia è fatta.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTA a L'Aja in doppio esemplare, in lingua italiana e in lingua olandese facendo i due testi ugualmente fede, il 24 gennaio 1957

Per la Repubblica italiana:
GIORGIO BENZONI

Per il Regno dei Paesi Bassi.
J. LUNS

L'Aja, 24 gennaio 1957

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di portare a Sua conoscenza, al momento in cui viene firmata la Convenzione che il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica italiana hanno stipulato per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, che gli effetti della detta Convenzione possono, sia interamente, sia con riserva di modifiche, essere applicati ad ogni parte del Regno dei Paesi Bassi situata fuori dell'Europa (Surinam, le Antille olandesi e la Nuova Guinea olandese) qualora in queste parti del Regno dei Paesi Bassi siano percepite imposte analoghe nella sostanza alle imposte considerate all'articolo primo della detta Convenzione, a condizione che una tale parte del Regno dei Paesi Bassi lo desideri e che la Repubblica italiana vi acconsenta. Una tale applicazione avrà effetto a partire dalla data e tenendo conto delle modifiche e delle condizioni (ivi comprese quelle concernenti la denuncia) che potrebbero essere indicate e concordate nelle note che saranno scambiate a questo scopo.

La denuncia della detta Convenzione, in virtù dell'articolo XXVI, porrà fine all'applicazione della Convenzione stessa nei confronti di ogni parte del Regno dei Paesi Bassi alla quale essa sarà stata applicata in forza dell'alinea precedente, a meno che non sia espressamente convenuto in modo diverso.

Ove il Governo della Repubblica italiana approvi quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiscano un accordo fra i nostri due Governi, accordo che entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore della Convenzione firmata in data odierna.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione della mia alta considerazione

J. LUNS

A Sua Eccellenza GIORGIO BENZONI DI BALSAMO

Ambasciatore d'Italia - L'Aja

L'Aja. 24 gennaio 1957

Signor Ministro.

con una lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Ho l'onore di portare a Sua conoscenza al momento in cui viene firmata la Convenzione che il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica italiana hanno stipulato per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, che gli effetti della detta Convenzione possono, sia interamente, sia con riserva di modifiche essere applicati ad ogni parte del Regno dei Paesi Bassi situata fuori dell'Europa ((Surinam, le Antille olandesi e la Nuova Guinea olandese) qualora in queste parti del Regno dei Paesi Bassi siano percepite imposte analoghe nella sostanza alle imposte considerate all'articolo primo della detta Convenzione, a condizione che una tale parte del Regno dei Paesi Bassi lo desideri e che la Repubblica italiana vi acconsenta. Una tale applicazione avrà effetto a partire dalla data e tenendo conto delle modifiche e delle condizioni (ivi comprese quelle concernenti la denuncia) che potrebbero essere indicate e concordate nelle note che saranno scambiate a questo scopo.

La denuncia della detta Convenzione, in virtù dell'articolo XXVI, porrà fine all'applicazione della Convenzione stessa nei confronti di ogni parte del Regno dei Paesi Bassi alla quale essa sarà stata applicata in forza dell'alinea precedente, a meno che non sia espressamente convenuto in modo diverso.

Ove il Governo della Repubblica italiana approvi quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiscano un accordo fra i nostri due Governi, accordo che entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore della Convenzione firmata in data odierna ».

Ho l'onore di confermarLe il mio accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione della mia alta considerazione

GIORGIO BENZONI

A Sua Eccellenza J. M. A. H. LUNS

Ministro degli affari esteri - L'Aja